Deliberazione n. 196 /2008

REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA

LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
Dott. Giorgio Cancellieri	Consigliere (relatore)
Dott. Giuliano Sala	Consigliere
Dott. Giancarlo Penco	Consigliere
Dott. Giancarlo Astegiano	Primo Referendario
Dott. Gianluca Braghò	Referendario
Dott.ssa Alessandra Olessina	Referendario
Dott. Massimo Valero	Referendario

nell'adunanza del 30 settembre 2008

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti.
Udito il relatore, dott. Giorgio Cancellieri.

Premesso

1. Dall'esame della relazione redatta, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dal Revisore dei conti del Comune di Parona, relativa al Bilancio di Previsione 2008, e delle notizie integrative fornite dall'Amministrazione in seguito a specifiche richieste, è emerso che l'Ente nel corso dell'anno 2002 ha sottoscritto con Banca Nazionale del Lavoro un contratto di "interest rate swap" rimodulato nel 2004 e nel 2006.

2. A conclusione dell'attività istruttoria, il Magistrato Istruttore ha ritenuto che sussistessero i presupposti per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza per l'esame collegiale della situazione, anche al fine di valutare gli aspetti di regolarità contabile e finanziaria dell'operazione posta in essere dal Comune.

3. Nell'adunanza del 30 settembre 2008, dopo la relazione del Magistrato istruttore, sono intervenuti, per conto dell'Amministrazione comunale, il Commissario Straordinario Maria Laura Bianchi, il Segretario Comunale Maurizio Visco e il Ragioniere Maria Rosa Collivasone i quali illustrano la situazione in cui versa il Comune,peraltro commissariato, gli investimenti effettuati con gli up front realizzati e confermano la presenza di un accantonamento vincolato del fondo di amministrazione per far fronte ai flussi negativi previsti.

Considerato

In via preliminare, prima di procedere all'analisi della fattispecie concreta all'esame della Sezione, si ritiene necessario puntualizzare alcuni importanti aspetti attinenti all'attività di controllo della Corte ed agli strumenti di finanza derivata.

I) L'attività di controllo svolta dalla Corte dei conti sulla sana gestione finanziaria degli enti territoriali

La citata legge n. 266 ha delineato una nuova e significativa modalità di verifica in ordine al rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa sul Patto di stabilità interno ed alla correttezza della gestione finanziaria degli enti territoriali, stabilendo una specifica competenza in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Il legislatore infatti, proseguendo nel disegno avviato dopo la riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, con la legge 5 giugno 2003 n. 131, che vede il progressivo riconoscimento del ruolo delle Sezioni regionali di controllo della magistratura contabile quali garanti della corretta gestione delle risorse pubbliche, nell'interesse, contemporaneamente, dei singoli enti territoriali e della comunità che compone la Repubblica (posizione già riconosciuta alla Corte dei conti dalla giurisprudenza costituzionale), ha ritenuto di rafforzare ulteriormente questo ruolo (sul punto si rinvia alle considerazioni svolte nella delibera di questa Sezione n. 10 del 13 ottobre 2006).

La verifica affidata alla Corte dei conti pertanto non è invasiva dell'autonomia degli enti ma, nel solco della funzione collaborativa del controllo, è diretta, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, a rappresentare agli organi elettivi la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione in modo che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni più opportune (Corte conti, Sez. contr. Lombardia, 13 ottobre 2006, n. 10 cit.).

II) Strumenti di finanza derivata

I contratti derivati sono "strumenti finanziari" finalizzati a gestire l'esposizione ai rischi di mercato o di credito che una banca o un'impresa (o, per quel che riguarda la fattispecie, un ente pubblico territoriale) assume nell'ambito della propria operatività.

Questa Sezione di controllo si è già pronunciata in ordine a tali strumenti con la deliberazione n. 596 del 26 ottobre 2007, alla quale si fa espresso rinvio per la ricostruzione del panorama normativo e per le considerazioni espresse in punto di diritto.

Nell'ambito dei contratti, riconducibili al meccanismo previsto dal forward rate agreement, vi è l'IRS, vale a dire l'interest rate swap, contratto derivato non standardizzato, con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere, a date prestabilite, pagamenti commisurati in base al differenziale di tassi diversi.

L'operazione di swap IRS, innanzitutto, è sempre collegata ad un debito che, sotto il profilo strutturale, è elemento occasionale e, di fatto, non necessario, perché l'evoluzione dell'operazione prescinde dall'esito del rapporto sottostante.

Sussiste, però, un collegamento funzionale, poiché la struttura del contratto dovrebbe essere tale che, ogni volta che vi è un rialzo dei tassi di interesse pagati sui mutui, il debitore dovrebbe ricevere un differenziale dall'intermediario finanziario che serva ad ammortizzare le maggiori uscite. Al contrario, ogni volta che vi sia una discesa dei tassi pagati al mutuante, il debitore dovrebbe versare un differenziale all'intermediario finanziario che si assume il rischio contrario.

Il profilo assume essenziale rilevanza nei contratti stipulati dagli enti pubblici, per i quali, ed in particolare per gli enti territoriali, il collegamento funzionale entra nella causa giuridica del negozio, quale elemento oggettivo previsto dalla legge.

Lo swap in sintesi deve essere funzionalmente collegato ad un determinato capitale di riferimento (c.d. capitale nozionale), ma il contratto originario di mutuo o prestito obbligazionario rimane distinto.

Tale operazione finanziaria, inoltre, non dovrebbe avere carattere speculativo, in quanto serve unicamente a contenere il rischio collegato all'aumento dei tassi di interesse od a ridurre il costo dell'indebitamento a tasso fisso.

Il principio normativo della riduzione del costo finale del debito, unitamente a quello di prudenza nella gestione, conduce pertanto a ritenere che, ferma restando ogni perplessità in ordine alla natura di siffatti contratti per l'elevata aleatorietà dell'evoluzione dei tassi d'interesse, la valutazione sulla loro convenienza economica non può che svolgersi in relazione al momento della conclusione dell'intera operazione finanziaria; operazione che, a maggior ragione, deve essere fondata su elementi ragionevoli ed oggettivi, tali da far intravedere anche le possibili ricadute di lungo periodo sul bilancio e non solo di quelle immediate.

Difatti, attesa la difficoltà interpretativa di detti strumenti, il rischio è che a volte queste operazioni, che hanno il vantaggio immediato di fare cassa rappresentino, nel lungo periodo, una forma di accumulazione di debito, con l'onere del rimborso ammortizzato su esercizi futuri e con la conseguente assunzione di notevoli rischi finanziari.

III) Allocazione in bilancio dei flussi derivanti dal contratto

Il contratto prevede che le parti periodicamente calcolino gli importi che ciascuna di esse deve dare all'altra e che quella che risulti debitrice versi al creditore l'importo differenziale.

La somma in questione che non solo non è certa ma, a seconda dell'andamento del mercato, può essere positiva o negativa, ha natura di plusvalenza ove maturi in favore dell'ente territoriale, ovvero di minusvalenza ove maturi in favore dell'operatore finanziario.

Di conseguenza, ogni anno in sede di approvazione del bilancio di previsione l'ente deve valutare quale sia l'andamento presumibile dell'operazione nel corso dell'esercizio ed indicare, in entrata o in uscita, le somme che prevede di incassare o di versare all'intermediario finanziario.

La classificazione nella contabilità degli enti territoriali dei flussi finanziari positivi presenta alcune incertezze che, nel corso degli ultimi anni, hanno dato vita a

prassi diversificate, giustificate anche dalla circostanza che al momento della predisposizione dell'attuale modello di bilancio i Comuni e le Province non potevano ancora ricorrere a questa tipologia di contratti.

In mancanza della previsione di una specifica collocazione è necessario individuare la loro natura e procedere alla allocazione nel Titolo e nella Categoria che presenti le caratteristiche più omogenee con quelle dei flussi in questione.

Gli enti territoriali possono stipulare contratti di swap di tasso di interesse con la sola finalità di copertura della loro esposizione debitoria dalla possibile variazione del mercato dei tassi di interesse e, conseguentemente, i flussi positivi che maturino in loro favore non sono proventi che possono essere utilizzati senza vincolo alcuno ma sono risorse che, in relazione alla natura del contratto, hanno natura straordinaria e peculiare, correlata all'indebitamento.

Anche a salvaguardia degli equilibri di bilancio, la particolarità di questa risorsa impone un comportamento prudente che dovrebbe indurre gli enti a destinare i flussi positivi a spese di investimento ovvero ad accantonarli e vincolarli in relazione al futuro possibile, e in moltissimi casi certo, pagamento di flussi negativi all'intermediario finanziario. Tuttalpiù, ove l'ente, a seguito di una specifica analisi finanziaria, ritenga di non dover corrispondere, neppure in futuro, alcun flusso all'intermediario finanziario i proventi positivi potranno essere destinati al pagamento dei maggiori interessi che maturano sul debito nozionale.

In relazione alle considerazioni svolte sopra, la Sezione, sinora, ha ritenuto e ritiene tuttora che la allocazione in bilancio che risponde meglio ai principi di sana gestione finanziaria sia quella dell'inserimento di una specifica posta da imputare al TIT. IV.

Tuttavia, la mancanza di una specifica previsione nell'ambito dell'odierna classificazione di bilancio e la presenza di indicazioni parzialmente contrastanti all'interno dell'ordinamento (codici di classificazione SIOPE) mette in luce che sia

da ritenere ammissibile procedere ad una diversa classificazione che preveda l'inserimento dei flussi in questione nell'ambito del Titolo III, purché l'ente che proceda in questo modo adotti una rigorosa politica nell'utilizzo di questi peculiari proventi, facendoli confluire, come si è detto sopra, nell'avanzo di amministrazione vincolato al pagamento dei futuri flussi negativi ovvero destinandoli, a seguito di una rigorosa analisi finanziaria in ordine al futuro andamento positivo del contratto, al pagamento esclusivo degli interessi relativi al debito nozionale.

IV) Operatore Finanziario qualificato

Il legislatore ha ritenuto tale requisito di notevole rilevanza e nella legge del 24 dicembre 2007 n. 244 (L. Finanziaria 2008) ne ha disciplinato gli elementi essenziali, il rispetto dei quali è elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti. Infatti, nell'art. 1, comma 381 e segg., viene tra l'altro specificato che i contratti di strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da Regioni ed Enti locali, sono informati alla massima trasparenza e l'ente locale sottoscrittore deve attestare espressamente di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attività.

V) Valutazione del contratto e conseguenze sul bilancio dell'ente

La gestione pluriennale di un contratto di swap, che può comportare dei vantaggi ma anche conseguenze negative, implica una attenta valutazione delle varie componenti, attesa la sua incidenza finanziaria sul bilancio degli enti territoriali.

In tale ottica, è intervenuto il legislatore che con la legge finanziaria per il 2008 ha previsto che al bilancio di ciascun ente debba essere allegata una nota che indichi quale sia la valutazione degli oneri e dei rischi finanziari correlati ai contratti relativi a strumenti derivati[1].

[1] Si tratta del co. 383, dell'art. 1, della l. 24 dicembre 2007, n. 244.

Si tratta di un primo passo, diretto ad evidenziare quale sia la realtà finanziaria dell'ente e quali possibili situazioni negative possano verificarsi, anche per adeguare la gestione corrente in relazione agli eventuali impegni futuri.

In assenza di precisazioni da parte del legislatore, si ritiene che la nota di accompagnamento relativa ai prodotti finanziari derivati debba essere allegata sia al bilancio di previsione che al rendiconto, poiché in relazione ad entrambi è necessario precisare l'esatta situazione in cui si trova l'ente.

Infatti, in sede di bilancio di previsione, la nota riveste un ruolo importante poiché la gestione corrente, che l'ente intende effettuare, deve essere coerente con gli impegni finanziari e con le possibili ricadute negative dell'operazione in esame.

La nota al rendiconto, invece, consente di indicare, partendo dalle possibili negatività derivanti dal contratto, se l'Amministrazione ha previsto, come già detto, una parte delle entrate vincolate a quella spesa.

VI) Mark to Market

Nell'ambito dell'esame dei prodotti finanziari derivati, una sempre maggiore attenzione è riservata al mark to market ed alle sue evoluzioni.

Non si tratta della indicazione di un vero e proprio valore del contratto, ma di quello atteso in base all'evoluzione del mercato.

Non rappresenta, quindi, un valore assoluto, ma una valutazione che muta ad ogni variazione, anche giornaliera, del mercato e che viene determinato in base alle attese sull'evoluzione dei tassi di interesse in relazione alla struttura contrattuale.

Il calcolo contiene, ovviamente, elevati margini di aleatorietà, ma le strutture contrattuali complesse che contengono opzioni e soglie minime di pagamento a carico dell'ente (floor), in relazione a tassi fissi a carico dell'intermediario finanziario, permettono di individuare precise linee di tendenza del contratto.

E' opportuno, quindi, che vi sia un monitoraggio costante del mark to market e che le decisioni, anche di costruzione dei bilanci di previsione dell'ente, siano

assunte tenendo conto della potenziale passività e delle conseguenti risorse necessarie per farvi fronte.

Ritenuto

Il Comune di Parona ha trasmesso a questa Sezione i documenti inerenti alle tre operazioni finanziarie in strumenti derivati concluse in successione di tempo con B.N.L.

Dall'esame del contratto sottoscritto il 24 marzo 2006 (Interest Rate Swap con Collar) si evidenziano gli elementi che possono incidere sulla regolarità contabile e finanziaria dell'operazione posta in essere:

1. Capitale nozionale: pari ad € 6.542.753,48 corrispondente all'ammontare dell'indebitamento contratto con Cassa Depositi e Prestiti e l'I.N.P.D.A.P..
2. Durata dell'operazione: 17 anni (31 dicembre 2005 – 31 dicembre 2022).
3. Modalità di calcolo cap e floor: gli importi che ciascuna parte si impegna a versare all'altra sono determinati secondo uno schema complesso, nei termini che seguono:

   a) il Comune di Parona: è tenuto a corrispondere, per i primi due semestri un tasso fisso del 4,10% in seguito un importo determinato applicando sul nozionale un tasso pari a Euribor 6m con uno spread di 1,45%.

   Vengono inoltre fissate le seguenti soglie: floor 2,60% e cap 6,65%.

   Al momento della stipula del contratto il Comune ha ricevuto un up front pari a 65.000,00 euro.

   b) B.N.L. è tenuta a corrispondere, in relazione ad ognuna delle scadenze periodiche, un importo determinato applicando sul nozionale un tasso medio decrescente da 5,15 a 4,07 .
4. In merito alla figura dell'operatore finanziario qualificato, così come descritta in precedenza, per il Comune di Parona tale normativa non era ancora in vigore al momento della sottoscrizione del contratto.

Per un approfondimento analitico di tutti gli aspetti del rapporto contrattuale in esame, anche per evidenziare eventuali profili di criticità ed effetti pregiudizievoli per la situazione finanziaria e/o patrimoniale dell'ente, si prosegue ora alla verifica delle procedure seguite e delle clausole inserite nel documento:

1. **procedura amministrativa**

   l'operazione è stata deliberata dalla Giunta comunale che con verbale n. 42 del 18 marzo 2006 ha approvato la sottoscrizione del contratto e demandato le operazioni inerenti e conseguenti al Responsabile dell'Area economico-finanziaria;

2. **durata del contratto**

   la durata del contratto, da ultimo concluso dalle parti, stabilita dal 31 dicembre 2005 al 31 dicembre 2022, riguarda un periodo piuttosto lungo. E' evidente che più è lungo il periodo contrattuale più aumenta il rischio che la curva dei tassi d'interesse si modifichi, accentuando la natura aleatoria del contratto rispetto alla finalità di copertura;

3. **capitale nozionale**

   il contratto riguarda un capitale nozionale iniziale pari ad euro 6.542.753,48 che si riduce progressivamente, nel periodo contrattuale, sino a divenire pari ad euro 478.563,28 al 31 dicembre 2022.

   Il capitale nozionale corrisponde sostanzialmente, per tutta la durata del contratto, a mutui stipulati dal Comune di Parona e, pertanto, sotto questo profilo il contratto si presenta regolare;

4. **allocazione in bilancio dei flussi derivanti dal contratto**

l'esame dei documenti contabili trasmessi dall'Amministrazione e le dichiarazioni rese in sede di adunanza hanno messo in luce che negli anni 2002 - 2007 le somme maturate a favore del Comune di Parona sono state incassate con

imputazione al Titolo III, utilizzandole per finanziare spese di investimento oltre alla costituzione di un accantonamento dell'avanzo di amministrazione.

L'allocazione e l' utilizzo rispondono pertanto ai principi di regolarità contabile e di sana gestione finanziaria, come in precedenza illustrato;

5. **convenienza economica dell'operazione**

desta notevoli perplessità il meccanismo di determinazione dei tassi previsto dalle parti nel contratto che sembra operare in favore dell'intermediario finanziario che si è garantito, applicando a carico del Comune delle soglie che rendono elevata la possibilità che l'ente sia debitore, anziché creditore.

Infatti, stante l'attuale quotazione Euribor, il Comune sta già pagando un tasso di interesse elevato, superiore a quello della Banca.

Suscita, altresì, perplessità il meccanismo di determinazione delle percentuali adottato per il primo anno. In tale arco temporale infatti il tasso fisso pagato dal Comune è inferiore a quello pagato dalla Banca, creando in tal modo un differenziale positivo. L'incasso del realizzato dal Comune nel primo anno è in realtà un differenziale certo, in quanto non era prevista alcuna soglia di quotazione Euribor; tale modalità sembra di fatto mascherare un ulteriore upfront non versato inizialmente per il rispetto del limite del 1% del capitale nozionale fissato dalla normativa vigente. L'unica giustificazione, dunque, di una simile struttura è data dal fatto di consentire all'Ente di "fare cassa" nell'immediato, allontanandosi, però, dalla finalità di copertura nel tempo che deve contraddistinguere il contratto, qualunque sia l'evoluzione del mercato e l'andamento dell'Euribor.

Nel caso di specie, quindi, le modalità di determinazione delle obbligazioni di ciascuna delle parti, in relazione alla situazione dei mercati finanziari ed alle aspettative in ordine all'andamento dei tassi, induce a forti dubbi sulla convenienza economica e finanziaria dell'operazione. Anche lo spread fissato dalla Banca non presenta condizioni particolarmente vantaggiose;

6. **upfront**

le parti hanno previsto che al momento della firma del contratto l'operatore finanziario versasse al Comune di Parona l'importo di euro 65.000,00, a titolo di upfront. Esso rientra nei limiti dell'1% del capitale nozionale previsti dalla normativa vigente, ma sussistono dubbi in ordine alla regolarità contabile degli interessi incassati nel primo anno pari ad euro 33.163,40 nel 2006 ed euro 32.143,71 nel 2007.

Innanzitutto, la previsione dell'erogazione di tale importo che, se non integralmente o per lo meno in parte, dovrà essere restituito all'operatore finanziario in sede di regolazione dei rispettivi flussi, configura un finanziamento all'Ente che, pertanto, sia nell'utilizzo che nella classificazione in Bilancio, deve tenere conto del disposto dell'art. 119 Cost..

Pertanto, questo importo, coma sopra riportato, non può essere utilizzato per finanziare la spesa corrente ma solo per quella di investimento, peraltro previa costituzione di un apposito fondo per far fronte agli eventuali pagamenti che l'ente potrebbe essere tenuto ad effettuare in favore dell'intermediario finanziario, ove la situazione dei tassi evolvesse negativamente.

A questo proposito, in più occasioni, la Corte dei Conti ha rilevato che l'upfront deve essere ricondotto ad "...una di quelle forme di ricorso al mercato finanziario previste dall'art. 199, lett. g), del T.U. 267/2000 a sostegno degli investimenti, la quale richiede il rispetto delle medesime condizioni e vincoli stabiliti per ogni forma di ricorso a indebitamento", dovendosi escludere la destinazione del relativo importo a copertura di spese correnti.

In merito, risulta che il Comune di Parona abbia allocato l'anticipazione e le entrate accertate al Titolo III, senza però utilizzarle per finanziare spese correnti ma destinandole come avanzo economico, per il finanziamento di spese del Titolo II.

In relazione a questo profilo, pertanto, l'operazione si presenta contabilmente regolare;

7. **risoluzione anticipata dallo *swap* IRS e Mark to Market**

è prevista la risoluzione anticipata dallo swap IRS quale facoltà del Comune, senza alcuna penale, ma subordinatamente al pagamento o incasso da parte dello stesso di un importo pari al valore di mercato dello swap al momento della risoluzione (somma definitiva di regolamento): mark to market. Nel mese di settembre 2008, sulla base di quanto riferito al Comune dalla Banca, il valore del mark to market è negativo, pari ad € 518.000,00.

8. **conclusioni**

i profili di criticità del contratto innanzi esposti vanno portati all'attenzione dei competenti organi del Comune per l'adozione degli interventi correttivi.

L'analisi della situazione esaminata induce la Sezione a mettere in rilievo la sproporzione tra il rischio assunto dall'Ente locale rispetto a quello ricadente sull'operatore finanziario, attestato dai limiti del meccanismo di determinazione dei tassi che sono estremamente stringenti; il che porta alla necessità di adeguate valutazioni ed approfondimenti, secondo parametri di normale diligenza, su eventuali vizi genetici della causa del contratto, oltre a quelli eventualmente legati alla volontà delle parti, anche in relazione alle effettive cognizioni tecniche sussistenti in capo all'Ente, peraltro conoscibili dall'operatore finanziario.

Altri punti critici derivano dalla mancanza di una specifica previsione sulle condizioni per recedere dal contratto, che rischiano di essere lasciate a scelte meramente potestative di un contraente.

Sul punto, appare ragionevole ritenere che, in mancanza di una specifica clausola ed escludendo un potere potestativo di una delle parti di determinare le condizioni di recesso, secondo l'interpretazione del contratto di "buona fede" possa farsi ricorso alla previsione della recessione secondo i principi del rinvio alle condizioni medie di mercato o, in alternativa, alla fissazione di un termine di riferimento parametrico quale limite massimo del costo dell'operazione. Sarebbe auspicabile

valutare l'opportunità di integrare il testo contrattuale con una accordo tra le parti che preveda, appunto, i criteri ed i limiti per la risoluzione del contratto stesso.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia,

segnala

al Consiglio comunale di Parona che l'operazione finanziaria conclusa con la BNL presenta i profili di criticità messi in luce nella motivazione,

invita

il Consiglio comunale a provvedere, direttamente o tramite i competenti organi comunali, ad assumere ogni eventuale iniziativa per ricondurre l'operazione al profilo di regolarità contabile, informando tempestivamente questa Sezione dei provvedimenti adottati.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'organo di revisione del Comune di Parona.

Il Relatore
(Giorgio Cancellieri)

Il Presidente
(Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria il
14 ottobre 2008
Il Direttore della Segreteria
(dott. ssa Daniela Parisini)